

AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI GINOSA

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il sottoscritto/a

nato a il

tel. cell. fax

cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di professione, residente in codesto Comune,

Via, N., in possesso del titolo di studio di

☐ scuola media inferiore (per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise);

☐ scuola media superiore (per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello);

..... conseguito nell'anno presso

....., con sede in,

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

☐ per le CORTI DI ASSISE

☐ per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

c h i e d e

la iscrizione in tali elenchi.

☐ Allega copia del seguente documento di riconoscimento
(la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Elettorale)

GINOSA ,

IL RICHIEDENTE

.....
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare (Legge 10 aprile 1951, n.287)

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.
-